

Allegato "A" ai nn. di Rep./Racc.

S T A T U T O

della società tra avvocati

"STUDIO LEGALE S. PERON N. CERA E ALTRI S.T.P."

ARTICOLO 1 - RAGIONE SOCIALE

E' costituita tra i signori PERON Avv. STEFANO, CERA Avv. NICOLA, FACCO Avv. ALESSIA e VALLE Avv. LUCA una società tra avvocati sotto la ragione sociale: "STUDIO LEGALE S. PERON N. CERA E ALTRI S.T.P." o in forma abbreviata "STUDIO LEGALE PERON CERA E SOCI S.T.P" o in forma abbreviata "SOCIETA' TRA AVVOCATI PERON CERA E SOCI.

Non è consentita l'indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi.

In tal caso l'utilizzazione del nome è ammessa esclusivamente con l'indicazione "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE

La società ha sede in Torri di Quartesolo (VI), Via Brescia n. 31. Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e/o filiali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci, **concretantesi** in particolare nell'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, nonché di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale.

La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita dal 1° (primo) Gennaio 2008 (duemilaotto) sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra convenuta, o di quella delle eventuali proroghe, non venga data disdetta da un socio agli altri, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso di uno o più soci, i soci rimasti continueranno l'attività in forma societaria, salve le necessarie modificazioni.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 75.000,00.= (settantacinquemila/00) ed è assunto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- PERON Avv. STEFANO per la partecipazione di Euro 36.750,00.= (trentaseimilasettecentocinquanta/00) pari al 49% (quarantanove per cento);
- CERA Avv. NICOLA per la partecipazione di Euro 36.750,00.= (trentaseimilasettecentocinquanta/00) pari al 49% (quarantanove per cento);
- FACCO Avv. ALESSIA per la partecipazione di Euro 750,00.= (settecentocinquanta/00) pari all'1% (uno per cento);
- VALLE Avv. LUCA per la partecipazione di Euro 750,00.= (settecentocinquanta/00) pari all'1% (uno per cento).

ARTICOLO 6 - MODIFICAZIONI

L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza dei soci, e comunque con la necessaria unanimità dei voti espressi dai soci CERA Avv. NICOLA e PERON Avv. STEFANO.

ARTICOLO 7 - INVALIDITA' DELLA SOCIETA'

La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.

La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.

La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti con il titolo di avvocato.

La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione del presente atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento del presente atto costitutivo.

ARTICOLO 8 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.

La partecipazione a questa società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati, **nonché** con l'esercizio della professione in forma privata o in associazione con altri professionisti.

L'incompatibilità di cui sopra si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.

E' escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo.

La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione temporanea, per il medesimo periodo, dalla società, così come la cancellazione volontaria dello stesso, anche temporanea.

La cessazione totale o rilevante dell'apporto d'opera professionale in favore della società o dei suoi clienti per un periodo di tre mesi è causa legittima di esclusione dalla società, salvo i casi di forza maggiore per infortunio o malattia propria o di un familiare od altre situazioni non determinate dalla volontà del socio, comunque determinanti un'impossibilità non superiore a mesi 12; in quest'ultimo caso, decorsi 12 mesi, **sussisterà** comunque la legittima causa di esclusione dalla società.

ARTICOLO 9 - SUBENTRO DI NUOVI SOCI - MORTE, ESCLUSIONE O RECESSO DEI SOCI

Le partecipazioni alla società tra avvocati possono essere cedute, per atto tra vivi, a terzi, solo con il consenso unanime scritto dei soci CERA Avv. NICOLA e PERON Avv. STEFANO, dovendosi in difetto ritenere l'atto radicalmente nullo e comunque inefficace nei confronti della società.

Il trasferimento parziale delle quote da un socio all'altro può essere liberamente effettuato, previa autorizzazione scritta della maggioranza dei soci, **nonché** dei soci CERA Avv. NICOLA e PERON Avv. STEFANO.

E' ammesso il recesso dei soci da comunicare a ciascuno degli altri soci, a mezzo raccomandata a.r., con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

In caso di recesso di uno dei soci, ovvero di esclusione per incompatibilità, sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi, o per qualsiasi altro motivo, gli altri soci devono liquidare al socio receduto, entro sei mesi dalla data di efficacia del recesso, il valore della quota di quest'ultimo.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi entro sei mesi dal decesso, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.

In tutti i casi di cui sopra, La liquidazione della quota avverrà proporzionalmente, e pertanto ciascuno dei soci rimasti vedrà crescere proporzionalmente la propria quota.

In ogni caso la quota sarà liquidata tenendo conto del solo valore dei beni strumentali della società, mobili ed immobili senza che possa essere conferito valore ad altre voci, quali ad esempio avviamento o redditività e qualsiasi altra voce.

ARTICOLO 10 - AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione e la gestione della società tra professionisti spetta ai signori PERON Avv. STEFANO, CERA Avv. NICOLA, FACCO Avv. ALESSIA e VALLE Avv. LUCA, i quali sono all'uopo investiti della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi possono compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; OCCORRERA' TUTTAVIA LA FIRMA CONGIUNTA DEI SOCI PERON Avv. STEFANO E CERA Avv. NICOLA per gli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 11 - INCARICO PROFESSIONALE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.

A tal fine si precisa che il rilascio della procura alle liti nei confronti di "STUDIO LEGALE S. PERON N. CERA E ALTRI S.T.P." o in forma abbreviata "STUDIO LEGALE PERON CERA E SOCI S.T.P" o in forma abbreviata "SOCIETA' TRA AVVOCATI PERON CERA E SOCI" comporta automaticamente il conferimento dello **jus postulandi** in capo a ciascun socio, anche disgiuntamente, che abbia la rappresentanza legale della società.

Rimane ferma la facoltà della società tra avvocati di nominare altri procuratori o **domiciliatari** anche diversi dai soci.

La società deve informare il cliente prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.

Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.

In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.

La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai suddetti commi e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

ARTICOLO 12 - COMPENSI

I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.

Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta, in esecuzione dell'incarico.

La società risponde con il suo patrimonio.

In difetto della comunicazione prevista dall'art. 11 comma 6 per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci.

Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero - in difetto della comunicazione prevista dall'art. 11 comma 6, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.

ARTICOLO 14 - RENDICONTO

Alla fine di ogni esercizio i soci amministratori procederanno congiuntamente all'erezione dell'inventario, del rendiconto della gestione e del bilancio.

ARTICOLO 15 - UTILI E PERDITE

Gli utili netti saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione nella società, salvo diversa pattuizione.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite.

ARTICOLO 16 - DISCIPLINA APPLICABILE

La società tra avvocati è regolata dal D. Lgs. 96/2001, titolo III, e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo di cui al capo III, titolo V, libro V del codice civile, e la società semplice in quanto applicabili.